

Brugg, 22 febbraio 2010

SwissPrimVeal® Regolamento di produzione

1. Disposizioni generali

- a. SwissPrimVeal. SwissPrimVeal è carne gourmet di vitelli da banco selezionati. Il marchio promuove una produzione di carne di vitello di qualità, proveniente da animali di razze selezionate, garantisce precise modalità di detenzione e di foraggiamento e assicura i controlli necessari.
- b. Protezione del marchio. SwissPrimVeal è un marchio protetto. Appartiene a Vacca Madre Svizzera (VMS) ed è registrato presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale con i numeri ® 443156 e 471075.
- c. Dichiarazione. Alla dichiarazione si applicano le seguenti disposizioni:

Logo: 

testo: SwissPrimVeal

2. Disposizioni per la produzione

2.1. Disposizioni di legge

Sono applicate le leggi federali, le ordinanze e le disposizioni di esecuzione seguenti, nella loro versione più aggiornata:

- a. Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPan) e relative ordinanze di esecuzione
- b. Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC)
- c. Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
- d. Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
- e. Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)
- f. Legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali (Ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali, OAM)

2.2. Campo di applicazione

Dove non altrimenti indicato, per la produzione SwissPrimVeal valgono le condizioni di VMS per tutti gli animali della rispettiva categoria. Nella stessa azienda non possono essere tenuti altri animali della stessa categoria in condizioni non conformi ai requisiti del presente regolamento.

2.3. Azienda

- a. Adesione a VMS. Per produrre nel quadro dei marchi depositati, occorre aderire a VMS. Le aziende che non tengono vacche madri sono legate a VMS da un contratto di licenza. Anche le aziende che dividono l'onere della detenzione (ad es. allevamento, estivazione) con aziende che aderiscono a VMS o con aziende che hanno concluso con essa un contratto di licenza, devono aver sottoscritto un accordo con VMS. A seconda delle modalità di compravendita, possono essere richieste altre adesioni.
- b. Detenzione di animali e sfruttamento delle superfici. Per la produzione SwissPrimVeal, l'azienda deve provare, conformemente all'OPD, che le esigenze ecologiche sono rispettate. È vietato l'impiego di fanghi di depurazione, in qualsiasi forma. Il capitolo 2.4. stabilisce i requisiti supplementari per la detenzione di animali e per il loro foraggiamento.

2.4. Animali

- a. Provenienza. Gli animali devono essere nati in Svizzera e devono aver trascorso la loro vita, ininterrottamente, in aziende riconosciute. Gli animali acquistati ad aziende non riconosciute per la produzione SwissPrimVeal non possono avere più di 8 settimane.
- b. Identificazione. Tutti i capi della mandria di vacche madri devono essere identificati con marchi auricolari ufficiali. Il produttore è tenuto a rispettare le disposizioni e le raccomandazioni in vigore per il trasporto di animali.
- c. Ascendenza. Gli animali SwissPrimBeef devono discendere, da parte maschile, da un toro riconosciuto da VMS, ossia un toro LGBC (registrato nel Libro genealogico dei bovini da carne) o un toro riconosciuto per l'inseminazione artificiale. Le ascendenze devono essere comprovate ufficialmente.
- d. Qualità. Le carcasse dei capi destinati alla produzione SwissPrimVeal devono rispettare severi requisiti qualitativi (carnosità e tessuto grasso). Il produttore deve adottare tutte le misure possibili per promuovere la qualità della detenzione, del foraggiamento, dell'allevamento e della salute degli animali. Il regolamento di vendita stabilisce i parametri concernenti la promozione della qualità, in particolare per quanto riguarda macellazione, trasformazione, immagazzinamento e compravendita.
- e. Detenzione. Gli animali vanno tenuti nel rispetto delle disposizioni dell'OPan. Nelle stalle sono vietati sistemi elettrici di conduzione e controllo.
- f. Foraggiamento. Gli animali vanno nutriti regolarmente con quantità adatte di acqua e foraggio. Il produttore fa in modo che le razioni di foraggio siano equilibrate. Sostanze minerali, oligoelementi e vitamine vanno somministrati solo se occorre completare il fabbisogno naturale. Tutti i foraggi somministrati devono rispettare le disposizioni dell'ordinanza sugli alimenti per animali (RS 916.307) e dell'ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (OLAIA; RS 307.1). Sono vietati complementi alimentari di sintesi per aumentare la produttività, amminoacidi di sintesi e organismi geneticamente modificati (OGM). I limiti massimi sono quelli stabiliti dalla legislazione sugli OGM.
- g. Salute. La salute degli animali va promossa principalmente attraverso misure profilattiche, tanto nella detenzione, quanto nel foraggiamento e

nell'allevamento. In linea di massima, è vietato intervenire preventivamente con farmaci veterinari. L'impiego di questi ultimi avviene sotto la supervisione del veterinario responsabile. Tutti i farmaci veterinari presenti entro il perimetro dell'azienda vanno iscritti, immediatamente dopo l'acquisto, in un inventario generale. Tutti i trattamenti con farmaci veterinari devono essere iscritti in modo completo e costantemente messi a giorno nell'apposito registro.

- h. Prodotti. Il marchio SwissPrimVeal si riferisce a vitelli da banco.
- i. Trasporto. Gli animali vanno caricati e trasportati con calma e riguardo. È vietato l'uso di stimolatori elettrici. Le imprese di trasporto di animali e i macelli devono rispettare le disposizioni dell'OPan e delle ordinanze d'esecuzione. Gli autisti impiegati da aziende di trasporto commerciali devono aver superato con successo un corso di formazione specialistica non legata alla professione presso un istituto riconosciuto dall'UFV, come stabilisce l'ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento di animali. Il personale addetto al trasporto di animali deve avere sempre con sé l'autorizzazione. Vanno osservati i provvedimenti di autoregolazione del settore.

3. Passaporto per animali

- a. Rilascio. Su richiesta dell'intermediario, l'Agenzia VMS rilascia per ogni animale SwissPrimVeal un passaporto. Solo se munito di questo documento l'animale può essere ritenuto SwissPrimVeal. Il passaporto è consegnato al rivenditore e registrato in internet.
- b. Rifiuto. Se un'azienda o un animale non rispetta o non rispetta più le disposizioni di produzione, i passaporti non vengono rilasciati. I passaporti già rilasciati ad aziende riconosciute sono considerati nulli.

4. Compravendita

- a. Controllo della qualità. Per la compravendita SwissPrimVeal, la necessaria qualifica e la relativa valutazione avvengono secondo i criteri CH-TAX. Vanno applicate le prescrizioni concernenti la qualità e la fornitura. Le carcasce di qualità insufficiente non sono considerate SwissPrimVeal.
- b. Licenze. Per garantire il controllo necessario, gli animali e la carne SwissPrimVeal possono essere venduti solo in filiere munite di un'apposita licenza. Le licenze di compravendita vanno richieste a VMS.
- c. Compravendita centralizzata. Per la compravendita centralizzata, VMS fa capo a intermediari con i quali ha sottoscritto un contratto di licenza. Essi possono rifornire anche macellerie riconosciute.
- d. Regolamento di vendita. Per la macellazione degli animali e per il trasporto, l'immagazzinamento e la trasformazione della carne sono applicate strettissime prescrizioni igieniche (Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni, Ordinanza concernente l'igiene nella macellazione, Ordinanza sulle derrate alimentari e così via). Nel quadro di SwissPrimVeal vanno osservate anche prescrizioni concernenti la dichiarazione e la protezione del marchio. Il regolamento di vendita stabilisce in dettaglio le condizioni per la

macellazione, la lavorazione e la vendita. Ogni rivenditore è responsabile del rispetto delle disposizioni.

5. Controlli

- a. Organi di controllo. L'ispettorato incaricato da VMS e autorizzato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) è responsabile del riconoscimento nel quadro del marchio depositato SwissPrimVeal. Agli organi di controllo va riservato il libero accesso, in qualsiasi momento, ai luoghi (stabulazioni, impianti e così via), ai documenti e ai dati necessari all'ispezione. Se il responsabile dell'azienda è d'accordo, il controllo può essere svolto anche in sua assenza. Se non è possibile accedere a determinati documenti, viene segnalato al responsabile dell'azienda quali documenti deve inoltrare. La Guida per l'ispezione delle aziende stabilisce i dettagli.
- b. Livelli di controllo. I controlli sono effettuati a diversi livelli: azienda (cfr. cap. 2), animali (cfr. cap. 2.4), passaporti (cfr. cap. 3) e licenze per la compravendita (cfr. cap. 4).
- c. Registrazioni. Ogni produttore è responsabile dell'aggiornamento preciso e costante del registro dei trattamenti e dell'inventario dei farmaci veterinari. Possono essere richiesti documenti e registrazioni supplementari. Le aziende di compravendita devono rispettare un adeguato sistema di controllo della qualità, che garantisca la tracciabilità e la dichiarazione SwissPrimVeal. Agli organi di controllo va riservato il libero accesso, in qualsiasi momento, alle aziende così come ai documenti e ai dati necessari all'ispezione.
- d. Trasmissione di dati. Il produttore acconsente che la BDTA o altre organizzazioni o servizi federali competenti trasmettano a VMS dati concernenti gli animali, il traffico di animali e la macellazione (data di macellazione, peso di macellazione, categoria di macellazione, carnosità e tessuto grasso). VMS può trasmettere i dati a terzi, per valutazioni tecniche concernenti l'allevamento.

6. Sanzioni

- a. Sanzioni. Le sanzioni per infrazioni al presente regolamento sono stabilite da VMS e vengono pronunciate dall'ispettorato. A dipendenza della gravità del caso, queste possono comportare una limitazione del riconoscimento (ammonimento e fissazione di un termine per rientrare nei criteri stabiliti), un blocco delle forniture oppure l'esclusione dalla lista delle aziende SwissPrimVeal. Una volta stabilite, le sanzioni entrano in vigore con effetto immediato.
- b. Ricorsi. Nel caso in cui non approvi la procedura o il risultato dell'ispezione, il produttore può presentare un ricorso scritto e motivato all'ispettorato, entro 3 giorni dalla visita di ispezione. Contro le decisioni dell'ispettorato può essere presentato entro 10 giorni un ricorso scritto e motivato all'Agenzia VMS. L'organo di ultima istanza per il trattamento dei ricorsi è la delegazione di ricorso¹ del Comitato VMS. Il Comitato è informato in merito alle decisioni sui ricorsi. Eventuali ricorsi contro sanzioni non hanno effetto sospensivo. Non si possono avanzare pretese di risarcimento.

¹ La delegazione di ricorso è composta da 1 membro dell'Agenzia VMS (di norma il presidente) e 1 membro del Comitato VMS (di norma un membro del Comitato, secondo la regione dell'aderente)

- c. Foro. Foro competente e quello della località in cui ha sede VMS.

7. Validità

- a. Entrata in vigore. Il presente regolamento è stato approvato il 9 giugno 2004 dall'Assemblea generale di VMS. Il Comitato ha approvato per l'ultima volta il 22 febbraio 2010 una revisione, entrata in vigore alla stessa data. Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 15 dicembre 2008.